

Rientrano in questa categoria residuale di PVS i Paesi cosiddetti *IDA-blend*, così definiti in quanto possono beneficiare sia dei fondi dell'IDA sia dei prestiti dell'IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*). In base ai dati OCSE di luglio 2014, si tratta di 10 Paesi, di cui 3 appartenenti all'Africa, 6 all'Asia-Medioriente e 1 all'America Latina.

2.3 LE CANCELLAZIONI BILATERALI IN ATTUAZIONE DELLE FASI DELL'HIPC

Dopo la riconciliazione delle liste debitorie e la firma delle Intese multilaterali (*Agreed Minutes*), l'Italia procede alla stipula e alla sottoscrizione degli accordi bilaterali di cancellazione tramite le Ambasciate. Come già rilevato, in virtù della Legge 209/2000, fin dal *decision point* l'Italia cancella il 100% degli arretrati, degli interessi di ritardo e delle scadenze considerate nel periodo; non applica, inoltre, la *cut-off date* (cod) del Club di Parigi, che per questi Paesi di solito risale agli anni Ottanta, ma quella ben più vicina del 20 giugno 1999 (data del Vertice G7 di Colonia che ha lanciato l'Iniziativa HIPC rafforzata), consentendo, in tal modo, la cancellazione di un ammontare più elevato di debito. Con questo approccio, lo sforzo italiano va oltre quanto fatto da altri Paesi, sia nella percentuale di cancellazione, sia nei debiti oggetto di trattamento.

Nella fase di *interim*, cioè dopo il raggiungimento del *decision point*, ma prima del *completion point*, si procede alla firma degli accordi interinali di cancellazione, che consistono nella rinuncia alle scadenze dovute nel cd. periodo di consolidamento (*consolidation period*), cioè alle annualità indicate nell'accordo, senza però cancellare lo stock del debito. Si parla, in tal caso, di cancellazione di flusso (*flow treatment*). I Paesi giunti al *decision point*, anche in assenza della formale firma dell'accordo bilaterale (il quale fisserà, oltre ai requisiti generali indicati dalla legge, anche il quadro delle condizioni finanziarie da applicare al caso specifico), sono autorizzati a sospendere completamente il servizio del debito nei confronti dell'Italia a partire dal momento in cui il FMI e l'IDA li dichiarano eleggibili all'HIPC, in modo da poter usufruire da subito del più ampio beneficio legato alla cancellazione.

Solo dopo il raggiungimento del *completion point* viene invece cancellato il rimanente ammontare dello stock del debito non cancellato al *decision point*. Tuttavia, in diverse situazioni, quando la data del *completion point* non era distante da quella del *decision point*, l'Italia ha adottato la linea di firmare direttamente l'accordo finale, senza pretendere il pagamento delle scadenze comprese tra il *decision* e il *completion point*.

Per quanto riguarda, invece, i Paesi *IDA-only non-HIPC*, ogni cancellazione deve essere necessariamente preceduta da un accordo multilaterale raggiunto al Club di Parigi, in virtù del principio di solidarietà.

2.4 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 209/2000

a) Paesi HIPC

Nel periodo luglio 2013 – giugno 2014, l'Italia non ha firmato nuove Intese multilaterali in ambito Club di Parigi, rispetto a quelle indicate nella Relazione dello scorso anno. Le ultime Intese multilaterali firmate in ambito HIPC sono quindi quelle di cancellazione finale concluse con la Guinea Conakry il 25 ottobre 2012 e con le Comore il 28 febbraio 2013.

Per quanto riguarda gli Accordi bilaterali di cancellazione, l'ultimo Accordo HIPC è quello concluso con la Costa d'Avorio il 30 ottobre 2012.

Con riferimento alle altre Intese multilaterali che non hanno avuto ancora esecuzione a livello bilaterale, sembra arrivata ormai alla fase conclusiva la procedura per la firma dell'Accordo di cancellazione finale con la Guinea Conakry, che è stata sospesa per lungo tempo a causa di lentezze burocratiche del paese. Non ci sono invece sviluppi per quanto riguarda la firma dell'Accordo con la Guinea-Bissau, poiché le procedure si sono interrotte a seguito del colpo di Stato del 2012. La situazione potrebbe però evolversi positivamente dopo le elezioni dello scorso aprile.

Intese Multilaterali con Paesi HIPC luglio 2012-giugno 2014

PAESE	DATA	NOTE	DEBITO TRATTATO AL CLUB DI PARIGI (in milioni USD)	QUOTA ITALIANA	
				in milioni di EURO	in milioni di USD (*)
GUINEA CONAKRY	25 ottobre 2012	Cancellazione finale HIPC	661,30	23,90	31,05
COMORE (**)	28 febbraio 2013	Cancellazione finale HIPC			
TOTALE			661,30	23,90	31,50

(*) Il cambio Euro/USD si riferisce alla data dell'Intesa multilaterale

(**) L'Italia ha firmato l'Intesa limitatamente ai prestiti UE-IDA.

Accordi bilaterali di cancellazione firmati nel periodo luglio 2012-giugno 2014**in attuazione di Intese multilaterali con Paesi HIPC**

PAESE	DATA	ULTIMA INTESA MULTILATERALE DEL CLUB DI PARIGI	DEBITO TOTALE RISTRUTTURATO DAL CLUB DI PARIGI	DEBITO RISTRUTTURATO BILATERALMENTE	
			Valore in milioni di USD	Valore in milioni di EURO	Valore in milioni di USD
COSTA D'AVORIO	30 ottobre 2012	29 giugno 2012	6.496,60	49,85	64,61
TOTALE			-	49,85	64,61

Complessivamente, dall'approvazione della Legge 209/2000 al 30 giugno 2014, l'Italia ha cancellato debiti per 4.029,01 milioni di Euro in favore dei Paesi HIPC, a fronte di un impegno (calcolato nel 2000) dell'ordine di circa 4,78 miliardi di euro al completamento dell'Iniziativa. Lo stato di attuazione della Legge 209, per quanto riguarda la cancellazione debitoria dei Paesi HIPC, risulta pertanto a circa l'84%.

A titolo riepilogativo, nel periodo di vigenza della Legge 209/2000, l'Italia ha sottoscritto **60 Intese multilaterali al Club di Parigi** con i Paesi più poveri e indebitati nell'ambito dell'Iniziativa HIPC rafforzata, di cui 29 di *interim relief*, 23 di cancellazione finale e 8 a condizioni pre-HIPC.²¹

In attuazione delle Intese multilaterali sottoscritte al Club di Parigi, nello stesso arco temporale, l'Italia ha firmato 60 Accordi bilaterali con Paesi HIPC, di cui:

- 29 Accordi bilaterali di *interim debt relief*: Guinea Conakry (22 ottobre 2001), Tanzania (10 gennaio 2002), Malawi (17 giugno 2002- in questo caso trattasi per l'Italia di cancellazione finale in quanto tutte le scadenze cadono nel periodo interinale), Ciad (23 settembre 2002), Benin (8 ottobre 2002), Camerun (23 ottobre 2002), Mali (23 ottobre 2002), Mauritania (24 ottobre 2002), Burkina Faso (12 novembre 2002), Senegal (25 novembre 2002), Ghana (12 dicembre 2002), Sierra Leone (11 marzo 2003), Etiopia (21 marzo 2003), Guinea Bissau (21 marzo 2003), Nicaragua (21 ottobre 2003), Zambia (22 dicembre 2003), Madagascar (8 gennaio 2004), Ghana (15 marzo 2004), Repubblica Democratica del Congo (26 ottobre 2004), Honduras (18 marzo 2005), Repubblica del Congo (14 settembre 2006), Haiti (5 luglio 2007), Repubblica Centrafricana (14 aprile 2008), Guinea Conakry (23 aprile 2008), Repubblica del Congo (11 dicembre 2008), Liberia (4 febbraio 2009), Costa D'Avorio (19 novembre 2009), Togo (3 febbraio 2010) e Comore (20 ottobre 2011).

²¹ Il Club di Parigi può concedere ai Paesi che devono ancora raggiungere il "*decision point*" un trattamento anticipato che fornisca loro il respiro finanziario necessario sulla base delle analisi della bilancia dei pagamenti effettuate dal FMI fino alla dichiarazione di eleggibilità all'HIPC rafforzata. Questi accordi sono stipulati di norma ai cd. "termini di Napoli", che prevedono una cancellazione del 67% dei crediti commerciali e il riscadenzamento dei crediti di aiuto in 40 anni, con 16 di grazia.

- 23 Accordi bilaterali di cancellazione finale: Uganda (17 aprile 2002), Bolivia (3 giugno 2002), Mozambico (11 giugno 2002), Tanzania (18 ottobre 2002), Mauritania (24 ottobre 2002), Burkina Faso (11 marzo 2003), Mali (4 settembre 2003), Benin (19 marzo 2004), Etiopia (3 gennaio 2005), Nicaragua (27 gennaio 2005), Senegal (4 maggio 2005), Ghana (1° giugno 2005), Madagascar (22 novembre 2005), Zambia (16 febbraio 2006), Honduras (29 giugno 2006), Camerun (30 novembre 2006), Sierra Leone (19 aprile 2007), Repubblica Centrafricana (10 marzo 2010), Haiti (11 maggio 2010), Congo (2 luglio 2010), Repubblica Democratica del Congo (31 maggio 2011), Togo (17 giugno 2011); Costa d'Avorio (30 ottobre 2012).
- 8 Accordi bilaterali pre-HIPC: Sierra Leone (22 marzo 2002), Etiopia (5 giugno 2002), Ghana (27 giugno 2002), Repubblica Democratica del Congo (25 aprile 2003), Costa D'Avorio (5 gennaio 2004), Burundi (29 ottobre 2004), Repubblica del Congo (8 luglio 2005), Repubblica Centrafricana (30 gennaio 2008).

Con Mauritania, Mali e Burundi l'Italia non ha firmato le Intese multilaterali, ma ha cancellato direttamente i crediti vantati verso questi Paesi, poiché, essendo al di sotto della soglia limite di 500.000 Diritti Speciali di Prelievo (DSR) stabilita dal Club di Parigi, rientrano nella categoria del "*de minimis*". Tali crediti, per la relativa esiguità dell'importo, non rientrano nella ristrutturazione e dovrebbero essere pagati alla scadenza, ma l'Italia, andando oltre quanto stabilito dall'HIPC rafforzata, cancella anche tali crediti (vedi oltre).

Inoltre, sulla base della decisione assunta in ambito Unione Europea nel novembre 2005, l'Italia, insieme ai Paesi europei interessati, ha deciso di cancellare ai Paesi HIPC che hanno raggiunto il *completion point* la propria quota dei crediti cd. "*IDA administered EEC Special Action Credits*": si tratta dei crediti derivanti dall'accordo firmato il 2 maggio 1978 tra i nove Paesi membri dell'allora CEE²² e l'IDA, con il quale a quest'ultima fu affidata la gestione di un fondo per concedere prestiti alle condizioni proprie dell'IDA ai Paesi a basso reddito. Nel 2005 fu cancellato il 100%

²² Nel 1987, con una decisione del Consiglio, i nove Stati membri della CEE affidarono all'IDA 385 milioni USD da impiegare per interventi a favore dei Paesi a basso reddito. Il contributo complessivo dell'Italia fu di 34,92 milioni USD.

dei crediti UE-IDA nei confronti dei 14 Paesi che avevano ricevuto tali finanziamenti e che avevano raggiunto il *completion point* (Benin, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Guyana, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda e Zambia), per un totale di 2,8 milioni di euro. Successivamente sono stati cancellati i crediti verso Malawi (0,20 milioni), Sierra Leone (0,07 milioni), Gambia (0,04 milioni), Repubblica Centrafricana (0,01 milioni), Burundi (0,03 milioni), Haiti (0,147 milioni), Repubblica del Congo (0,1 milioni), Togo (0,154 milioni), Liberia (0,044 milioni), Repubblica Democratica del Congo (0,337 milioni), Guinea Bissau (0,02 milioni), cui si sono aggiunti, nel periodo considerato dalla Relazione, la Guinea Conakry (0,10 milioni) e le Comore (0,02), per un totale complessivo di 4,24 milioni di euro.

b) Paesi non-HIPC

Nel periodo di vigenza della Legge 209 sono stati inoltre firmati Accordi bilaterali di cancellazione parziale del debito con Paesi non-HIPC: con l'Iraq (2.046,14 milioni di euro), con la Nigeria (872,30 milioni di euro), con la Guinea Equatoriale (34,87 milioni di euro), con la Serbia e il Montenegro (109,07 milioni di euro), con le Seychelles (6,02 milioni di euro) e, nel periodo considerato, con il Myanmar (2,44 milioni di euro), sulla base delle Intese multilaterali con cui sono stati accordati in ambito Club di Parigi trattamenti *ad hoc* ai suddetti Paesi.

Sono stati, infine, conclusi vari Accordi in attuazione dell'originario articolo 5 lettera a) della Legge 209/2000, che stabiliva che in caso di grave crisi umanitaria e di catastrofe naturale potevano essere annullati, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto concessi dall'Italia al Paese o ai Paesi coinvolti al solo fine di alleviare le condizioni delle popolazioni. Il 29 novembre 2002 sono stati cancellati circa 20,7 milioni di euro del debito del Vietnam, che aveva subito nel 2000 gli effetti di *alluvioni particolarmente rovinose* per l'economia locale; il 10 maggio 2004 è stato firmato l'accordo di cancellazione di 20 milioni di euro del debito del Marocco, colpito nel febbraio dello stesso anno da un *violento terremoto*; il 7 giugno 2004 è stata concessa al Pakistan una cancellazione di 80,98 milioni di euro, per contribuire ai costi sostenuti per accogliere i rifugiati dall'Afghanistan, e, infine, 7,67 milioni di

euro di crediti di aiuto sono stati cancellati allo Sri Lanka, colpito nel dicembre 2004 da uno tsunami.

L'art. 5 della Legge 209/2000 è stato modificato con la Legge finanziaria 2007 (Legge 296/2006), che ha introdotto la lettera b) al comma 1, prevedendo la possibilità di utilizzare lo strumento della conversione²³, accanto a quello della cancellazione, anche in assenza di un'Intesa del Paese con il Club di Parigi, nei casi di iniziative promosse dalla Comunità internazionale a fini di sviluppo.

In seguito a tale modifica, in attuazione dell'art. 5 lettera b) sono stati firmati i seguenti Accordi di conversione: Perù (4 gennaio 2007) per 55,36 milioni di euro, Egitto (3 giugno 2007) per 74,17 milioni di euro, Marocco (13 maggio 2009) per 20 milioni di euro, Vietnam (13 luglio 2010) per 7,7 milioni di euro, Giordania (22 maggio 2011) per 16 milioni, Algeria (12 luglio 2011) per 10 milioni, Albania (24 agosto 2011) per 20 milioni di euro, Egitto (10 maggio 2012), Ecuador (8 giugno 2012) e Myanmar (6 marzo 2013).

Di conseguenza, il totale cancellato dall'Italia dall'entrata in vigore della legge 209/2000 fino a giugno 2013, sia verso i Paesi HIPC che verso i Paesi non HIPC, ammonta, a 7,3 miliardi di euro.

²³ Le operazioni di conversione debitoria sono disciplinate dall'art. 54, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla Legge finanziaria 1998), che ha sostituito l'art. 2, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, sotto il profilo della disciplina delle operazioni, dai Decreti del Ministro del Tesoro 5 febbraio 1998 per i crediti commerciali e del 9 novembre 1999 per i crediti di aiuto. La normativa stabilisce, fra l'altro, che si possa procedere a operazioni di conversione solo per i debiti di quei Paesi per i quali sia intervenuta una intesa multilaterale tra i Paesi creditori. Nelle Intese multilaterali concluse al Club di Parigi viene infatti inclusa una clausola di "debt swap". La Legge 296 del 2006 ha modificato l'art. 5 della Legge 209/00, prevedendo la possibilità di effettuare operazioni di conversione anche al di fuori di un'Intesa multilaterale al Club di Parigi.

2.5 GLI ACCORDI PER IL RECUPERO DEGLI ARRETRATI

Il più importante caso di trattamento del debito nel periodo di riferimento della presente Relazione non ha riguardato un PVS, ma l'Argentina, con la quale il Club di Parigi ha firmato il 29 maggio 2014 una Dichiarazione congiunta per il recupero del debito in arretrato. Si è trattato di un accordo storico, dato che a partire dal default argentino del 2001, i creditori del Club avevano tentato più volte, ma invano, di raggiungere un'intesa con l'Argentina.

L'accordo raggiunto prevede il ripagamento in 5 anni del debito sovrano arretrato del Paese nei confronti dei creditori del Club²⁴, che al 30 aprile 2014 ammontava complessivamente a 9,7 miliardi di dollari USA di debito sovrano, comprendente capitale, interessi contrattuali e interessi di ritardo. Il credito vantato dall'Italia al momento della firma della Dichiarazione congiunta ammontava, nelle valute originarie, a 312,7 milioni di USD e 214 milioni di Euro. L'accordo non prevede alcuna cancellazione degli importi dovuti dall'Argentina, ma anzi prevede che lo stock del debito da rimborsare venga attualizzato ogni anno, per mantenere il valore attuale netto dei crediti vantati.

Alla scadenza del 30 luglio, come previsto dalla Dichiarazione congiunta, l'Argentina ha regolarmente pagato all'Italia e agli altri Paesi creditori del Club la prima quota di arretrati, pari al 6,7074% del dovuto.

Più precisamente sono stati corrisposti all'Italia:

- per i crediti di aiuto Euro 12.054.671,78 e USD 8.611.031,21;
- per i crediti commerciali, vantati dalla SACE, Euro 2.304.189,87 e USD 12.364.981,99.²⁵

²⁴ I Paesi membri del Club di Parigi che vantano crediti verso l'Argentina sono, oltre all'Italia, il Giappone, la Spagna, i Paesi Bassi, gli Stati Uniti, la Francia, la Svizzera, il Regno Unito, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca, il Canada, il Belgio, l'Austria e Israele

²⁵ L'Argentina, come concordato al Club di Parigi, ha inoltre pagato tutte le rate dei crediti *outstanding* (cioè non in arretrato al 30 aprile u.s.) dovute all'Italia, nello specifico quelle riferite alle scadenze originarie del 29/05/2014 (Euro 204.823,03) e dell'11/07/2014 (USD 1.063.009,94).

CAPITOLO III

L'UTILIZZO DELLE RISORSE LIBERATE CON GLI ACCORDI DI CANCELLAZIONE E DI CONVERSIONE

3.1 LE CONDIZIONI DELLA LEGGE 209/2000 PER LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO

L'art. 1, comma 2, della Legge 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia devono essere subordinate alle seguenti condizioni: a) l'impegno del Paese debitore al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; b) la rinuncia dello stesso Paese alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; c) il perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale e umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà.

A tal fine, il successivo art. 3, comma 3, prevede l'impegno da parte del Paese beneficiario a presentare, entro tre mesi dalla data di firma dell'accordo, un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità di base, dell'istruzione primaria e delle infrastrutture. In attuazione dello spirito dell'HIPC, quindi, alla quale la Legge 209 è legata, i Paesi beneficiari sono vincolati a utilizzare le risorse liberate con la cancellazione per realizzare interventi nei settori indicati che possano contribuire alla riduzione della povertà.

In attuazione di tali previsioni normative, è stato adottato il DM 185/2001, il quale all'art. 3, comma 2, lettera b), dispone che la stipula e l'efficacia degli accordi bilaterali con i Paesi interessati sono subordinate alla verifica delle condizioni menzionate e alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della legge. Al successivo terzo comma, il DM prevede che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il Paese: a) non è destinatario di deliberazioni

adottate da organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (PRSP) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

Infine, l'art. 4, primo comma, lettere c) e d), dispone che gli accordi bilaterali definiscono le modalità del monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo stesso, nonché la procedura per la sua sospensione. L'art. 5 definisce "uso illecito" il mancato rispetto delle condizioni esposte, ne affida l'accertamento al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e definisce la procedura preliminare all'eventuale sospensione dell'accordo, prevedendo forme di consultazione con il Governo del Paese beneficiario e l'acquisizione di ulteriori eventuali elementi di valutazione. In caso di esito negativo o di mancata risposta, entro sessanta giorni, da parte del Paese beneficiario, la sospensione dell'accordo è disposta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le previsioni normative esposte sono rese vincolanti per il Paese beneficiario dagli accordi bilaterali, redatti sulla base di uno schema unico per tutti i Paesi interessati (cfr. l'allegato 2).

3.2 I PROGETTI PRESENTATI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 209/2000

In attuazione dell'art. 3, comma 3²⁶, ad oggi sono pervenuti i progetti finanziati con le risorse liberate dalle cancellazioni da parte dei seguenti Paesi: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Costa d'Avorio, Etiopia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Honduras, Madagascar, Malawi, Mali, Myanmar, Mozambico, Nicaragua, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia.

Diversi Paesi (Ciad, Haiti, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone e Togo) non hanno presentato alcun progetto, nonostante la scadenza dei termini. Le nostre Ambasciate hanno più volte sollecitato le Autorità nazionali in proposito, ma finora senza esito.

Il progetto della Guinea-Bissau non è stato accettato per motivi di non conformità alla Legge 209/2000, poiché descriveva iniziative non direttamente legate alla riduzione della povertà; la nostra Ambasciata ha sollecitato più volte le Autorità competenti a presentare un nuovo progetto, ma ad oggi le autorità bissauane non hanno prodotto alcuna risposta. Va sottolineato che le vicende politiche del Paese negli ultimi due anni hanno reso complicati i rapporti con Bissau. Tuttavia, essendosi recentemente insediato il nuovo Governo a seguito di regolari elezioni, l'Ambasciata ha provveduto nuovamente a sollecitare elementi di riscontro.

Il ritardo da parte dei Governi dei Paesi suddetti può essere imputato, come più volte evidenziato, a molti fattori: in alcuni casi si tratta di Paesi usciti da poco da un periodo di guerra o di disordini interni, in cui i normali meccanismi di gestione dell'amministrazione non hanno ancora ripreso a funzionare normalmente; in altri casi l'inefficienza della burocrazia è dovuta all'instabilità politica e all'elevato avvicendamento del personale ministeriale. In generale, il livello delle

²⁶ I dati e gli aggiornamenti sui progetti delle risorse liberate (art. 3, comma 3, Legge 209/200) sono stati forniti dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente in materia.

amministrazioni pubbliche nei Paesi dell'Africa sub-sahariana presenta gravi carenze: l'inadeguata preparazione del personale e una cronica scarsità di fondi rendono spesso molto impegnativi compiti che dovrebbero essere di *routine* per gli uffici pubblici, tra i quali la gestione dei rapporti con i Paesi donatori.

Si continuerà a fare pressioni sulle Autorità di questi Paesi affinché rispettino gli impegni presi con gli accordi di cancellazione; a giudizio del Ministero degli Affari Esteri non appare auspicabile, tuttavia, il ricorso alla sospensione di tali accordi a causa dei ritardi nella presentazione dei progetti di utilizzo: tale misura, infatti, peggiorerebbe la già grave situazione economica dei Paesi stessi.

Si fornisce di seguito un elenco delle iniziative finanziate con i fondi liberati dalla cancellazione del debito nei Paesi dai quali è pervenuto il progetto di utilizzo. Come si può notare, sia le iniziative che i meccanismi di attuazione e valutazione non sono omogenei, ma variano notevolmente da Paese a Paese. Questo appare inevitabile, innanzitutto perché all'interno dell'area coesistono sistemi statali con livelli di sviluppo, di competenza e di efficienza notevolmente differenti; inoltre, negli ultimi anni si è cercato di dare ai Governi dei Paesi beneficiari un ampio spazio di manovra per disegnare programmi di lotta alla povertà basati sulle priorità nazionali, che abbiano quindi caratteristiche operative peculiari.

Esiste comunque una certa omogeneità nelle politiche di lotta alla povertà, dovuta all'adesione della maggior parte dei Paesi all'HIPC e alla conseguente stesura di documenti strategici di riduzione della povertà (cd. *Poverty Reduction Strategy Papers - PRSP*) conformi agli standard dettati dalle IFI.

In proposito, si potrà notare che molti Governi, nel proprio progetto di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione, fanno riferimento al PRSP nazionale, alle iniziative in esso contenute e ai meccanismi di monitoraggio dallo stesso previsti. Si ricorda che i PRSP vengono valutati e costantemente monitorati da comitati formati da funzionari delle IFI e da rappresentanti dei principali Paesi donatori, tra i quali l'Italia svolge un ruolo fondamentale. In questi casi, le risorse liberate attraverso la cancellazione del debito da parte dell'Italia confluiscono in un fondo comune

insieme alle risorse degli altri donatori e diventa pressoché impossibile individuare i progetti specifici finanziati esclusivamente attraverso il contributo italiano.

- **Benin**

Nel luglio 2004 il Benin ha presentato il progetto di utilizzo dei fondi liberati. A partire dal 18 luglio 2000, le risorse rese disponibili sono state versate in tranches annuali in un conto speciale intitolato "*Allégement de la dette*" presso la BCEAO (*Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest*), utilizzato per il finanziamento del Programma di riduzione della Povertà (PRSP), per un ammontare di 2,47 milioni di euro, cui si aggiungeranno le somme liberate dalla cancellazione definitiva per ulteriori 26,55 milioni di euro, che saranno versate tra il 2004 e il 2030 secondo le scadenze previste dalle liste debitorie riconciliate con l'Italia. Il monitoraggio dell'attuazione del PRSP è affidato alla Commissione nazionale per lo sviluppo e la lotta contro la povertà. Sono stati ideati due meccanismi istituzionali per la valutazione a livello locale e regionale: il Comitato municipale di monitoraggio e il Comitato di dipartimento di monitoraggio. Gli indicatori pensati per la valutazione sono facilmente verificabili e calcolabili e ciò dovrebbe garantire la possibilità di effettuare controlli sullo stato di avanzamento del programma e l'effettivo utilizzo delle risorse. In linea di principio, l'approccio presentato dal Benin appare coerente con i dettami dell'iniziativa "HIPC rafforzata", nonché con lo spirito della legislazione italiana in materia.

I responsabili della Direzione per la Gestione del Debito Pubblico della "*Caisse Autonome d'Amortissement*" del Ministero delle Finanze della Repubblica del Benin, che gestisce dal 2000 l'utilizzo dei fondi liberati grazie alla cancellazione parziale o totale del debito del Benin nei confronti di molti Paesi, hanno comunicato che sono proseguiti i versamenti nell'apposito fondo comune presso la BCEAO delle somme liberate dalle predette cancellazioni concesse negli anni scorsi, oltre che dall'Italia, anche, tra gli altri, dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania e dai Paesi Bassi.

Gli interventi realizzati con il predetto fondo comune sono mirati a continuare l'attuazione del Piano Nazionale per la Riduzione della Povertà, denominato

“Strategia di Crescita per la Riduzione della Povertà” (SCRP). Nel periodo 2011-2015, la SCRP mira al conseguimento degli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, particolarmente nei settori delle risorse idriche, dell'igiene pubblica di base, dell'educazione primaria e della salute.

Le azioni intraprese dal Governo di Cotonou sulla base della SCRP hanno riguardato cinque settori principali: la crescita sostenibile e la trasformazione economica; lo sviluppo delle infrastrutture; il miglioramento del c.d. capitale umano; il rafforzamento della qualità della "governance"; l'amministrazione territoriale equilibrata e sostenibile.

Sul primo aspetto, l'economia è cresciuta del 3,5% nel 2011 contro il 2,7% e il 2,6% di 2009 e 2010. Il Governo ha dedicato più risorse ai lavori pubblici, nonché al rilancio della produzione agricola (+3,9%) e del cotone. Sono migliorati anche gli incentivi alla creazione di nuove imprese e le possibilità di accesso al credito da parte dei piccoli e medi artigiani nell'ambito dello specifico progetto di sviluppo del settore dell'artigianato. Ciononostante, il Benin è complessivamente peggiorato nella classifica "Doing Business" della Banca Mondiale.

Sul piano della crescita infrastrutturale, i settori più interessati dall'intervento pubblico sono stati quelli dei trasporti, dell'energia, delle risorse idriche e dell'edilizia urbanistica. Sono stati aggiunti 350 km di strade, rendendo finalmente accessibili numerose aree rurali finora relativamente isolate. Vi sono progetti di sviluppo avviati per favorire i trasporti fluviali. Gli investimenti nel miglioramento del traffico marittimo del porto di Cotonou hanno mostrato i primi risultati: il volume delle esportazioni è passato da 719.741 tonnellate nel 2010 a 1.047.305 tonnellate nel 2011, con conseguenti riflessi sulla produttività complessiva dei servizi legati al porto che serve anche la Nigeria.

Sessantaquattro località rurali sono state raggiunte dall'energia elettrica. Ciononostante, resta ancora molto da fare: il tasso nazionale di elettrificazione si attesta solo al 27,9%, comunque in lieve crescita rispetto al 27,4% del 2010. Migliori sono i risultati sulla disponibilità di acqua potabile, che raggiunge oltre il 60% delle famiglie.

Gli investimenti effettuati nel miglioramento del c.d. "capitale umano" hanno condotto ai seguenti risultati: sensibilizzazione delle famiglie sulle dinamiche di crescita demografica, più accesso ai servizi per la maternità, maggiore permanenza dei figli nelle scuole e gratuità dell'insegnamento primario e tecnico, particolarmente per le ragazze. I tassi di scolarizzazione hanno in effetti registrato dei miglioramenti, benché siano relativamente basse le percentuali di riuscita degli studenti alle prime sessioni di esame. È raddoppiato il numero degli alfabetizzati rispetto al 2010.

Sono da evidenziare anche gli sforzi per la promozione dell'occupazione, attraverso corsi di formazione professionale per oltre 2200 persone, in aggiunta a specifiche attività per favorire l'emersione dal settore informale. Il Governo ha avviato nel 2011 il programma "*Régime Assurance Maladie Universelle*", mirante ad assicurare l'accesso universale ai servizi sanitari essenziali.

Specifiche azioni sono state altresì dedicate all'eliminazione delle differenze di genere: uguali opportunità di accesso all'educazione, politiche di alfabetizzazione, miglioramento della condizione giuridica della donna, lotta alle violenze domestiche ed extra-domestiche ed incentivi all'imprenditoria.

Riguardo alla "*good governance*", le aree di specifico intervento sono state: la gestione della finanza pubblica; la lotta alla corruzione (è stata approvata una nuova legge il 12 ottobre 2011); le politiche per la sicurezza e la pace (con l'aumento del numero delle forze dell'ordine e la loro migliore formazione anche sui crimini di droga e informatici); la promozione dei diritti umani (particolarmente riguardo all'accesso alla giustizia).

Le amministrazioni territoriali locali sono state favorite dal trasferimento totale delle risorse messe a loro disposizione. Ciò ha creato maggiori sinergie per l'utilizzo e lo sviluppo dei territori tra enti locali e Autorità centrali. È stata varata una nuova legislazione per la registrazione e la gestione dei terreni. Anche la cura del territorio dal punto di vista ambientale ha segnato alcuni progressi.

L'utilizzo delle risorse destinate alla crescita e alla riduzione della povertà in Benin hanno prodotto risultati meritevoli di apprezzamento. Dal 2009 in Benin si è infatti registrata complessivamente una lieve diminuzione della povertà, che interessava il 14,3% della popolazione a fine 2011 contro il 15% del 2009, benché sia aumentato dal 35,21% al 36,20% l'indice della povertà monetaria. Restano tuttavia ancora elevati

i differenziali rispetto agli obiettivi prefissati per il 2015, per il cui conseguimento il Governo del Paese dovrà incrementare gli sforzi appena intrapresi.

Il totale sinora utilizzato per interventi sul campo è stato di 100 miliardi di CFA, equivalenti a circa 152,5 milioni di euro.

Le opere realizzate hanno interessato particolarmente le aree rurali del Benin, nel centro e nel nord del Paese, ove maggiore è la concentrazione della povertà. Sono state costruite e rese operative scuole elementari e cliniche di prima accoglienza e ospedali. Nel campo dei servizi di base e delle infrastrutture sono state completate numerose reti idriche per il trasporto di acque chiare nei centri urbani per uso potabile. Sono stati messi a punto sistemi di raccolta delle acque piovane per la loro successiva purificazione e utilizzo domestico e agricolo. In quest'ultimo settore sono stati inoltre realizzati impianti di irrigazione, allo scopo di favorire la differenziazione economica attraverso la rivitalizzazione dell'agricoltura e dell'agro-industria, che rientrano tra le priorità del programma di governo del Presidente della Repubblica Boni Yayi, riconfermato per un secondo mandato alle elezioni del marzo 2010.

I fondi disponibili hanno permesso anche il miglioramento della rete fognaria di centri rurali, in modo da ridurre i rischi, purtroppo endemici, di contrarre la malaria da insetti che popolano acque ristagnanti. Il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione povera è stato perseguito anche grazie alla sanitizzazione di molti ambienti urbani aventi ancora costruzioni improvvisate per offrire alloggi di fortuna ai meno abbienti. E' stato altresì iniziato un programma per permettere la sistemazione in nuovi alloggi delle persone povere che fino a oggi hanno popolato le "bidonville" ubicate ai margini dei centri urbani.

La gestione dei programmi di cui sopra è rimessa ai Ministeri competenti per materia, tra i quali quelli della Sanità, dell'Educazione, dell'Agricoltura e dell'Ambiente, Edilizia Abitativa e Urbanizzazione. La loro realizzazione sul campo è affidata, nella maggior parte dei casi, a ONG con base in loco, anche al fine di sviluppare collaborazioni con le stesse e generare occasioni di impiego in favore della popolazione.